

Osservazioni sulla bozza di documento OIC 15 I crediti

Par. 9

Il par. 9 dispone quanto segue: La classificazione dei crediti tra l'attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie non è effettuata sulla base del criterio finanziario (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della "destinazione" (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria. In particolare il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo (si veda voce B, III, 2 dell'attivo); e dei crediti ricompresi nell'attivo circolante (cioè di origine commerciale) i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo (si veda voce C, II dell'attivo). In questo modo lo schema in esame fornisce, benché in modo frazionato e senza un riepilogo, alcune informazioni di natura finanziaria.

Quanto affermato sulla classificazione dei crediti non trova alcun fondamento nella norma civile. Infatti, il criterio previsto dal codice civile per definire se un elemento dell'attivo va iscritto tra le immobilizzazioni oppure nell'attivo circolante è quello dettato dal primo comma dell'art. 2424-bis: *gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni*. Non è vero, pertanto che i crediti vadano distinti in base "destinazione" (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria, che i crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie siano solo quelli di origine finanziaria e che i crediti ricompresi nell'attivo circolante siano quelli di origine commerciale. Infatti se un credito finanziario da riscuotere dopo pochi mesi venisse iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie, oppure un credito commerciale da riscuotere dopo un paio di anni venisse iscritto nell'attivo circolante, si contravverrebbe la norma che chiede di iscrivere tra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente.

Si suggerisce pertanto di riformulare il par. 9 come segue

La classificazione dei crediti tra l'attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie non è effettuata sulla base del criterio finanziario (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), **bensì quello dell'utilizzo durevole/non durevole previsto dal primo comma dell'art. 2424-bis c.c.** I crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie sono quelli destinati a permanere durevolmente, anche se possono avere delle quote esigibili nel breve periodo, e sono principalmente di origine finanziaria. I crediti ricompresi nell'attivo circolante sono quelli destinati a non permanere durevolmente, anche se possono avere delle quote esigibili nel medio-lungo periodo e sono principalmente di origine commerciale. Il legislatore richiede però la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè quelli **destinati a permanere durevolmente**) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo (si veda voce B, III, 2 dell'attivo); e dei crediti ricompresi nell'attivo circolante (cioè **quelli destinati a non permanere durevolmente**) i cui importi sono

esigibili oltre l'esercizio successivo (si veda voce C, II dell'attivo). In questo modo lo schema in esame fornisce, benché in modo frazionato e senza un riepilogo, alcune informazioni di natura finanziaria.

Par. 18

Il primo capoverso del paragrafo 18 riporta: I crediti verso imprese controllate, collegate o controllanti, come definite ai sensi dell'art. 2359, c.c.. sono rilevati nelle apposite voci previsti dalla voce B.III.2 (crediti finanziari) o C.II.4 (crediti commerciali). Tali crediti hanno indicazione separata nello schema di stato patrimoniale sia perché le operazioni infragruppo possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente, sia perché essi possono avere caratteristiche di realizzo diverse dagli altri crediti. Per la definizione di queste imprese e delle altre parti correlate si rinvia all'OIC 12.

Per i motivi già indicati con riferimento al par. 9 le specifiche tra parentesi non sono corrette. Va inoltre considerato che (come è indicato nel par. 10) l'art. 2424, comma 2, c.c. prevede che "Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto". Pertanto si suggeriscono le seguenti modifiche del primo capoverso del paragrafo 18:

I crediti verso imprese controllate, collegate o controllanti, come definite ai sensi dell'art. 2359, c.c.. sono rilevati nelle apposite voci previsti dalla voce B.III.2 (crediti **iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie**) o C.II.4 (crediti **iscritti nell'attivo circolante**). Tali crediti hanno indicazione separata nello schema di stato patrimoniale sia perché le operazioni infragruppo possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente, sia perché essi possono avere caratteristiche di realizzo diverse dagli altri crediti. Per la definizione di queste imprese e delle altre parti correlate si rinvia all'OIC 12. **In applicazione dell'art. 2424, comma 2, c.c., nella nota integrativa va indicato l'ammontare iscritto in ciascuna delle voci relative ai crediti verso imprese controllate, verso imprese collegate e verso imprese controllanti che è costituito da crediti verso clienti.**

Par. 29 quarto capoverso

Con riferimento allo scorporo degli interessi attivi impliciti il quarto capoverso del par. 29 dispone: L'ammontare del ricavo di vendita o della prestazione di servizi è rappresentato dal corrispettivo a pronti del bene/servizio, pari alla attualizzazione del corrispettivo pattuito a termine senza corresponsione di interessi, in base ad un adeguato tasso di attualizzazione.

Si nota quindi che, a differenza di quanto avviene nel documento 19 (e anche nella sua nuova bozza)¹, con riferimento allo scorporo degli interessi impliciti nei debiti, non viene considerata la possibilità di determinare il corrispettivo a pronti del bene/servizio sulla base del prezzo di mercato. Va considerato che anche lo IAS 39 (si veda in particolare il par. AG64)² prevede in primo luogo una valutazione iniziale dei

¹ Così il par. della nuova bozza OIC 19 - Debiti: *Il valore di iniziale rilevazione del bene o del servizio, a seguito dello scorporo, coincide con il prezzo di mercato del bene o del servizio con pagamento a breve.*

² Così il par. AG64 dello IAS 39: Il fair value (valore equo) di uno strumento finanziario al momento della rilevazione iniziale è normalmente il prezzo di transazione (ossia il fair value (valore equo) del corrispettivo dato o ricevuto). Tuttavia, se parte del corrispettivo dato o ricevuto è per qualcosa di diverso dallo strumento finanziario, il fair value (valore equo) dello strumento finanziario è stimato, utilizzando una tecnica di valutazione. Per esempio, il fair value (valore equo) di un finanziamento o credito a lungo termine che non comporta interessi può essere stimato al valore attuale di tutti gli incassi futuri attualizzati utilizzando il(i) tasso(i) di interesse di mercato prevalente(i) per uno

crediti basata sul fair value (valore equo) del corrispettivo dato (che nel nostro caso consiste nel bene/servizio venduto) e come alternativa la determinazione del valore attuale. Per questi motivi si suggerisce di modificare il quarto capoverso del par. 29 come segue:

L'ammontare del ricavo di vendita o della prestazione di servizi è rappresentato dal corrispettivo a pronti del bene/servizio, pari **al prezzo di mercato del bene o del servizio con pagamento a breve oppure, qualora questo non fosse determinabile**, alla attualizzazione del corrispettivo pattuito a termine senza corresponsione di interessi, in base ad un adeguato tasso di attualizzazione.

Par. 29 ultimo capoverso

Nel primo capoverso del par. 29 viene correttamente indicato che in contropartita ai crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi irragionevolmente bassi, la componente reddituale è rilevata distintamente tra:

- il ricavo relativo alla vendita del bene a pronti o alla prestazione di servizi;
- gli interessi attivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento.

Nell'ultimo capoverso però è scritto: L'ammontare degli interessi attivi impliciti si determina per differenza tra il valore nominale del credito e l'ammontare del corrispettivo a pronti e si rileva inizialmente tra i risconti passivi. La rilevazione iniziale tra i risconti passivi non è compatibile con quanto disposto in precedenza. Si tratta invece di riscontare a fine esercizio la parte di interessi impliciti scorporata nella rilevazione iniziale che è di competenza dei successivi esercizi.

Si suggerisce pertanto di modificare l'ultimo capoverso del par. 29 come segue:

L'ammontare degli interessi attivi impliciti si determina per differenza tra il valore nominale del credito e l'ammontare del corrispettivo a pronti e si rileva inizialmente **per l'intero importo**. Gli interessi attivi **non ancora maturati** sono considerati di competenza dello o degli esercizi successivi, sino alla scadenza del credito e sono riconosciuti contabilmente sulla durata del credito **attraverso i risconti passivi**. L'interesse da rilevarsi in ciascun periodo amministrativo o frazione in cui dura il credito è quello maturato in tale periodo, **determinato ripartendo l'ammontare complessivo degli interessi impliciti** in modo tale che l'interesse venga riconosciuto ad un tasso costante sul credito residuo finché non sia interamente incassato.

Refusi e altro

51. Nel rispetto dei postulati della competenza, della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, il bilancio contiene uno stanziamento per i resi di merci o prodotti da parte dei clienti e per le rettifiche di fatturazione. La stima si basa su ipotesi ragionevoli, analizzando ciascuna situazione esistente ed in base a presupposti che trovino fondamento sull'esperienza e su ogni altro elemento utile. Lo stanziamento rettifica l'ammontare dei crediti e, in contropartita, i ricavi che li avevano originati e non costituisce ~~o~~ **un** accantonamento ~~o~~ **in** ai fondi rischi.

strumento simile (simile per valuta, termine, tipo di tasso di interesse e altri fattori) con un merito di credito simile.